

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 741/2010 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2010

che modifica i regolamenti (CE) n. 1490/2002 e (CE) n. 2229/2004 per quanto riguarda la data fino alla quale le autorizzazioni possono restare in vigore nei casi in cui il notificante ha presentato una domanda secondo la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾ stabiliscono le modalità attuative della terza e della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

(2) Nei casi in cui il notificante ritira il proprio sostegno all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell'articolo 11 *sexies* del regolamento (CE) n. 1490/2002 o dell'articolo 24 *sexies* del regolamento (CE) n. 2229/2004, le autorizzazioni devono essere revocate entro il 31 dicembre 2010.

(3) Per la maggior parte delle sostanze in questione sono state presentate domande secondo la procedura accelerata

di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I ⁽⁴⁾.

(4) Affinché possa essere completato l'esame di dette sostanze è necessario estendere il periodo in cui gli Stati membri revocano le autorizzazioni relative a dette sostanze.

(5) Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1490/2002 e (CE) n. 2229/2004.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1490/2002

Nell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1490/2002 è aggiunta la seguente frase:

«Tuttavia, la data ultima entro la quale gli Stati membri revocano tali autorizzazioni è il 31 dicembre 2011, qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione ^(*)».

^(*) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.»

⁽⁴⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

